



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetto.it - www.studioperinetto.it

Torino, lì 11 febbraio 2022

**Circolare n. 05/2022**

**Oggetto: Lavoratori autonomi occasionali – Casi di esclusione applicazione L. n.215/2021**

Gentile cliente,

facendo seguito a quanto comunicatoLe con la ns. circolare n.01/2022 in data 12.01.2022 Le segnaliamo che sussistono fattispecie di esclusione con riferimento all'applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. n.215/2021 relativamente all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, anche alla luce delle precisazioni fornite dall' I.N.L con nota n.109 del 27/01/2022.

Primariamente si precisa che, ai sensi della predetta legge, sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro soltanto i committenti che operino in qualità d'imprenditori ai sensi degli art. 2082 e/o 2083 c.c.

Conseguentemente tale onere **non sussiste**, tra gli altri ed a mero titolo esemplificativo, per le seguenti fattispecie di committenza:

- pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici non economici;
- datori di lavoro domestico (ex art.2240 e ss. c.c.);
- gli Studi professionali, purchè non organizzati in forma d'impresa, quali a mero titolo esemplificativo, le società tra professionisti;
- O.N.L.U.S., ivi incluse le Associazioni Sportive Dilettantistiche. A riguardo si chiarisce che l'esenzione in argomento vale solo per quelle organizzate in forma associativa, non per le cooperative sociali le quali, pur essendo di diritto delle O.N.L.U.S ai sensi dell'art. 1, L. n. 381/1991, svolgono comunque un'attività imprenditoriale. Inoltre, occorre precisare che tale esenzione non è applicabile, qualora la O.N.L.U.S., anche in forma associativa, svolga parzialmente un'attività imprenditoriale. In tale ipotesi l'obbligo di comunicazione persiste solo relativamente a detta attività e per gli eventuali lavoratori autonomi occasionali impiegati.

A quanto dettagliato si aggiunga che risultano beneficiare **dell'esclusione** alcune tipologie di prestazioni. Precisamente:

- le professioni intellettuali cosiddette "protette" (ex artt. 2229 e ss. c.c.), per le quali è necessario l'iscrizione ad appositi albi o elenchi (salvo che il professionista svolga un'attività imprenditoriale);
- le prestazioni di natura intellettuale svolte in modo autonomo occasionale (possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti ed i redattori di articoli), pur se svolte da professionisti non scritti ad albi/ordini;
- le collaborazioni coordinate e continuative, incluse quelle dirette ed organizzate dal committente (ai sensi dell'art.2, comma 1, D.lgs. n. 81/2015);
- le prestazioni di lavoro occasionale ai sensi dell'art.54 bis. D.lgs. n. 50/2017 convertito in legge dalla L. 96/2017;
- I rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, co. 1, lett. l), del T.U.I.R. (es. i *riders*) rispetto ai quali, dal 01.01.2022, risulta introdotta una speciale disciplina secondo la quale la comunicazione "è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro".

Si rammenta che con riferimento alle professioni intellettuali ed alle attività autonome assoggettate a regime I.V.A. l'esclusione è applicabile soltanto se vi sia corrispondenza fra l'attività esercitata e soggetta al predetto regime e quella effettivamente prestata.

Si ritiene opportuno ricordare che, al di fuori delle fattispecie elencate, il committente è tenuto ad adempiere all'obbligo di comunicazione dell'impiego di eventuali lavoratori autonomi occasionali, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO